

N. 6 R.G.

Tribunale di Ferrara  
Ufficio esecuzioni mobiliari

Il giudice dell'esecuzione,  
a scioglimento della riserva,  
visti gli atti ed i documenti della procedura.

OSSERVA

Il debitore, colpito da un pignoramento presso terzi azionato da  
ha proposto con ricorso endoesecutivo opposizione alla esecuzione con cui  
contestava la carenza di prova della legittimazione della parte creditrice non essendo  
stato prodotto il contratto di cessione, né la sua notifica al debitore.

Si costituiva la creditrice producendo diversa documentazione tra cui la pubblicazione  
dell'avviso di cessione in G.U., dove viene espressamente specificato che: *"I debitori  
ceduti e gli eventuali loro garantiti, successori o aventi causa potranno consultare per  
ogni ulteriore informazione il sito <https://www.mbcreditsolutions.it>"*; allegava quindi  
gli estratti conto a sofferenza di Intesa Sanpaolo s.p.a., certificati ex art. 50 TUB,  
afferenti i crediti oggetto della condanna in sentenza azionata quale titolo esecutivo (v.  
doc. n. 3-4-5: il debitore lamenta i documenti non siano stati depositati in pct ma cio'  
non corrisponde al vero). Sostiene poi la opposta che entrano nel sito di

<https://www.s.it/it/operazioni-di-cessione/settembre-2021>  
2021 si possono estrarre tutti gli elenchi dei crediti ceduti a settembre 2021 a  
e che le citate posizioni pecuniarie sono espressamente indicate con  
anche il numero di sofferenza.

Va rilevato che nelle proprie conclusioni la parte opponente non ha chiesto la  
sospensione della procedura ma ha così dedotto: *"In via preliminare valutare la  
regolarità della procedura esecutiva; nel merito dichiarare l'inefficacia dell'atto di  
pignoramento presso terzi della In via istruttoria  
concedere il termine ridotto per l'introduzione del giudizio di merito"*

Cio' posto questo giudice si dovrebbe limitare a assegnare il termine per il giudizio di  
merito, decidendo poi sulla assegnazione del credito pignorato.

Non si deve però scordare che la verifica della legittimazione ad agire di chi agisce per  
il recupero di un credito, specie a fronte di cessioni di crediti, e' verifica che il giudice  
deve operare officiosamente: in questo caso non e' neppure necessario provocare il  
contraddittorio perche' la legittimazione e' l'oggetto della opposizione anche se non  
tradotta in una richiesta di sospensiva.

Ritiene questo giudice che la creditrice non abbia provato sufficientemente la propria  
legittimazione.

La pubblicazione dell'avviso di cessione in G.U. se mai tiene luogo della singola  
notifica al debitore ceduto ma nulla dice sulla prova della cessione e del suo contenuto:  
serve solamente a dirimere eventuali conflitti fra piu' aventi causa dal medesimo  
cedente ed a provare di efficacia il pagamento fatto dal ceduto al cedente.

Il fatto che in sede di avviso si indichi un sito dove puo' rinvenirsi una serie infinita di  
numeri, asseritamente corrispondente ai numeri assegnati ai crediti in sofferenza, senza

alcuna prova del contenuto dell'elenco crediti che deve essere allegato alla cessione di credito e della cessione di credito stessa, non ha alcuna efficacia probatoria.

La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.

Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione, quindi nel caso di specie dell'effettività della cessione posto l'interesse del debitore ceduto a compiere un efficace pagamento liberatorio, indagando sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione.

Tale prova non è stata fornita: avrebbe potuto essere fornita a mezzo della produzione del contratto di cessione e di un estratto notarile dell'elenco dei crediti ceduti da cui si evinca in maniera inequivocabile che i crediti verso l'attuale debitore rientravano fra i crediti ceduti.

In assenza di istanza di opposizione, il rilievo di ufficio della carenza di legittimazione comporta il rigetto della istanza di assegnazione del credito pignorato.

Nulla per le spese della fase cautelare della opposizione non essendo stata avanzata istanza di sospensiva.

#### PQM

Attesa la carenza di prova della legittimazione attiva in capo alla procedente rigetta la istanza di assegnazione. Dispone la liberazione delle somme vincolate. Dichiara estinta la esecuzione.

Assegna termine di giorni trenta per la instaurazione del giudizio di merito.

Si comunichi a mezzo della Cancelleria.

Ferrara, 25/11/2022

Il giudice dell'esecuzione  
Anna Ghedini